



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA
PERSONA

SERVIZIO Segreteria - Servizi informatici - Archivio informatico contratti
telematici

Numero 115 del 13/07/2017

Numero 205 Reg. Generale del 13/07/2017

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNION3. CENTRO DI COSTO COMUNE DI VEGLIE. GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - INDIZIONE GARA.

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. CACCIATORE Domenico**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Segreteria - Servizi informatici - Archivio informatico contratti telematici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.n. 91 del 19 aprile 2016)*);

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs.50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;

Visto, nello specifico, l'art. 37 (*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) per il quale:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura

ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile....omissis”

Considerato che l'Amministrazione comunale di Veglie fa parte dell'Union3 costituita tra i “Comuni di Carmiano, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano, Copertino” e che detta Unione è qualificata quale Centrale Unica di Committenza.

Considerato che, nel caso di specie, il Comune di Veglie è centro di costo rispetto alla suddetta Centrale di Committenza in seno all'Union3 e ad esso spetta lo svolgimento di tutte quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento della stessa C.U.C. tra cui, anche, la determina a contrarre e la redazione dei documenti di gara nonché tutti gli adempimenti propedeutici e successivi al corretto espletamento della gara stessa ivi indicati.

Preso atto che:

- questa Amministrazione comunale, per come innanzi qualificata, intende procedere all'individuazione di un soggetto gestore del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 22.12.2016, esecutiva a termini di legge, si dava mandato allo scrivente Responsabile pro tempore del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona di provvedere all'avvio di una procedura di gara sulla scorta dei seguenti indirizzi di base:
 - § Centro cottura entro un raggio massimo di 25 km rispetto ai Poli scolastici interessati in modo da continuare a garantire i medesimi standard quali/quantitativi dell'affidamento in corso;
 - § Fissare l'importo posto a base di gara in € 3,90 al netto di I.V.A., quale prezzo del singolo pasto fornito e somministrato;

Ritenuto che occorre provvedere con urgenza all'attivazione delle procedure per l'indizione della gara e la pubblicazione del bando al fine di rispettare, oltre che tutti i successivi adempimenti amministrativi per l'espletamento della gara, i tempi di definizione del contratto in termini brevi anche in considerazione dell'attività da espletarsi;

Considerato che:

- in questa fase si è in presenza di atto con cui viene stabilito il comportamento di chi è

chiamato ad operare, per cui trattasi di atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico mentre il bando di gara che verrà pubblicato è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addvenire alla conclusione del contratto;

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 32 del D. Lgs. 50/2016 con il presente atto si stabilisce che:
 - con il contratto si intende garantire il Servizio di Mensa Scolastica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 oltre, se necessario, a periodo di eventuale proroga tecnica ex art. 106 – comma 11 - del D.Lgs n. 50/2016;
 - il contratto ha per oggetto l'individuazione di un soggetto gestore del Servizio di Mensa Scolastica;
 - il miglior contraente cui affidare il servizio sarà scelto previo esperimento di gara con procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi di cui agli artt 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) il cui schema viene approvato con la presente.

Richiamato l'art. 51 D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che *“1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.”*

Considerato che il “lotto” identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (*cf. Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803*).

Considerato che l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Nel caso di specie, l'appalto di che trattasi non è suddivisibile in lotti poiché trattasi di un'insieme di attività complessive finalizzate alla preparazione, trasporto presso gli edifici interessati e distribuzione dei pasti ai frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed al personale docente ed A.T.A. avente diritto.

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

Considerato che:

– l'individuazione del contraente deve avvenire a seguito di procedura di gara e, in questa fase, si può provvedere all'indizione della gara stessa approvando anche i relativi schemi di bando, disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e relativi allegati nei quali sono contenute tutte

le indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte;

– la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto dover precisare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attribuite al dott. Antonio Miglietta, istruttore direttivo, cat. D1 in servizio presso l'Amministrazione comunale di Veglie ed in ragione del rapporto di immedesimazione organica.

Preso atto che:

§ ai fini di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016 il valore dell'appalto riferito ammonta presumibilmente ad € 760.500,00, al netto di IVA come per legge, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, oltre € 195.125,00, al netto di IVA come per legge, per l'eventuale proroga tecnica ex art. 106 – comma 11 - del D.Lgs n. 50/2016, in uno € 950.625,00. Tale valore è stato calcolato tenendo conto di un costo base presunto annuo pari ad € 380.250,00, oltre IVA;

§ che in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Visto il Regolamento UE 2015/2170/UE che modifica le soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici con decorrenza dal 01/01/2016 per il quale, nel caso di appalti di servizi riferiti alle amministrazioni rientranti nella tipologia della scrivente, trattandosi di servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs 50/2016, la soglia è fissata in € 750.000,00 oltre IVA (cfr. art. 35 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Preso atto:

§ del disposto di cui all'art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale), comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, per cui *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.”*;

§ che, ai sensi dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 *“Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla*

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21."

Visto l'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 come modificato in accordo al quale "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione". Pertanto grava sull'aggiudicatario l'onere di rimborso della spesa relativa alle pubblicazioni sui quotidiani.

Considerato che, in relazione all'importo della presente gara ed agli obblighi inerenti alla pubblicità per gli appalti di servizi pubblici sopra soglia comunitaria:

- con nota protocollo n. 338/Union3 del 22/06/2017 a firma del Responsabile della CUC Union3 veniva inoltrata apposita richiesta preventivo a n. 1 Concessionario per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana restando in capo allo scrivente Ufficio decentrato della centrale di committenza gli altri incombenti; in particolare la stessa veniva inoltrata a: Vivenda s.r.l. - con sede legale in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 269 - Partita I.V.A. 08959351001;
- in data 11.07.2016 perveniva preventivo di spesa, acclarato al protocollo generale al n. 8952 e conservato agli atti d'ufficio per l'importo complessivo di € 1.424,12 compreso di IVA e rimborso bolli, di cui € 450,58 oltre IVA quale costo di pubblicazione sulla GURI – V Serie Speciale AA.PP.:

Considerato, inoltre, che:

- bisogna provvedere all'affidamento del Servizio di che trattasi in accordo all'indirizzo fornito con la succitata deliberazione di Giunta Comunale ;
- per la realizzazione del servizio di che trattasi è necessario rivolgersi ad Operatori Economici aventi i requisiti richiesti dalla vigente normativa e risulta indispensabile, pertanto, dare inizio alla relativa procedura di aggiudicazione;
- l'individuazione del contraente deve avvenire a seguito di procedura di gara e, in questa fase, si può provvedere all'indizione della gara stessa approvando anche i relativi schemi di bando di gara, Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e relativi allegati nei quali sono contenute tutte le indicazioni e prescrizioni a cui i concorrenti devono attenersi per formulare le offerte; in particolare si precisa che il Bando tipo di cui all'art. 71 D.Lgs 50/2016 non è stato ancora elaborato dall'ANAC.

Visto che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), i codici CIG sia per le spese di pubblicazione (**smart CIG. n. Z621F577A8**) sia per la gara d'appalto di che trattasi come indicato nell'oggetto del presente atto; in riferimento a quest'ultimo, in ragione dell'importo ed in accordo alla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017", pubblicata in GU n. 43 del 27 febbraio 2017, è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante, in rapporto all'importo posto a base di gara, pari ad € 375,00 ed a carico dei concorrenti pari ad € 70,00.

Vista la vigente normativa in tema di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, il decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto compatibile e per la parte ancora vigente nel regime transitorio; la legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; il dlgs n. 118/2011 coordinato con il dlgs n. 126/2014 e la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015); la legge di stabilità per il 2016;

Visti gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara (norme integrative al Bando) e relativi allegati all'uopo elaborati, che si intendono integralmente richiamati ed allegati al presente atto;

Per i motivi di cui in narrativa:

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI INDIRE** la gara pubblica con procedura aperta ex artt. 60 e 71 Dlgs 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, stabilendo che:
 - **Qualificazione giuridica:** appalto di servizi. *Categoria del servizio n. 55523100-3*
 - **Valore stimato appalto:** € 950.625,00, oltre IVA di cui €760.500,00 sino al 31.07.2018 ed € 190.125,00 per il periodo di eventuale proroga tecnica ex art. 106 – comma 11 - del D.Lgs n. 50/2016;
 - **Criterio aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs 50/2016.
 - **Durata Appalto:** Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
3. **DI APPROVARE** gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara (norme integrative al bando) e relativi allegati;
4. **DI PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii. la somma complessiva presunta relativa all'affidamento del contratto in oggetto pari ad € 950.625,00, dando atto che la somma effettiva verrà formalizzata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5. **DI AFFIDARE** l'incarico relativo alla pubblicità legale per tutte le attività propedeutiche e strumentali alla pubblicazione del Bando di gara al concessionario Vivenda s.r.l. - con sede legale in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 269 - Partita I.V.A. 08959351001 previa approvazione, con il presente atto, del relativo preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell'Ente in data 11.07.2017 con un costo complessivo di € 1.424,12 compreso di IVA e rimborso bolli di € 16,00 quale costo di pubblicazione sulla GURI; rispetto a tale affidamento si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice identificativo gara **smart CIG n. Z621F577A8**;
6. **DI IMPEGNARE**, in favore del concessionario Vivenda s.r.l. - con sede legale in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 269 - Partita I.V.A. 08959351001 la somma complessiva di € 1.424,12, comprensiva di IVA e rimborso Bollo di € 16,00 imputandola sul Capitolo 52/6 del bilancio del corrente esercizio che offre lavoluta disponibilità, dando atto che alla liquidazione delle spese si procederà senza l'adozione di ulteriore atto determinativo, previa acquisizione di regolare fattura e previo riscontro della regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti pervenuti;
7. **DI PRECISARE** che le spese inerenti la pubblicazione sui quotidiani pari ad € 1.424,12 IVA inclusa vengono anticipate dall'Amministrazione precedente ma dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione in accordo a quanto previsto dall'art. 34, comma 35 del DL 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 e come meglio chiarito nella narrativa del presente atto;

8. **DI IMPEGNARE**, in favore dell'ANAC, la somma complessiva di € 375,00 quale contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), il cui versamento avverrà secondo le modalità stabilite nella deliberazione dell'ANAC Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2017 che qui viene integralmente richiamata imputando la spesa sul Capitolo 52/6 del Bilancio del corrente esercizio che offre la voluta disponibilità;
9. **DI DARE ATTO** che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi del D.Lgs 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
10. **DI DARE ATTO** che, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di forniture e servizi ex art. 35 D Lgs 50/2016, il valore dell'appalto è stimato in € 760.500,00 oltre IVA come per legge; la Cuc ha provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), **il codice identificativo gara CIG n. 7143000E0F**;
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto alle Centrale di Committenza presso l'Union3 per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Centrale Unica di committenza (precisando che verranno altresì trasmessi i documenti di gara definitivi per le pubblicazioni di rito anche nella sezione bandi e contratti del sito istituzionale dell'Ente) nonché all'Ufficio segreteria della scrivente amministrazione per la pubblicazione all'albo pretorio *on line* ed all'ufficio ragioneria per i conseguenti provvedimenti.

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO DELLA C.U.C

dott. Antonio Miglietta

IL RESPONSABILE DELLA CUC F.TO MIRELLA ROSARIA GUIDA

dott.ssa Mirella Rosaria Guida

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. CACCIATORE Domenico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2017					52	6	1424,12	829	
2017					52	6	375,00	830	

Impegno			Liquidazione						
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario		Importo	
52	2017		2017	0				1424,12	
56	2017		2017	0				375,00	

Veglie, lì 13/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNI Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 561

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 13/07/2017 al 28/07/2017 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.